



Comune di **VILLANOVA SULL'ARDA**

Provincia di Piacenza

Servizio Economico-Finanziario

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE
NEI CIMITERI COMUNALI**

Allegato alla delib. C.C. n.12 del 29.5.2006

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri del Comune di Villanova sull'Arda.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate dalla Giunta Comunale quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

Art. 4

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.
4. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 5

ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la domanda di allaccio di luce votiva all'Ufficio Tributi del Comune mediante la sottoscrizione di apposita richiesta nel quale devono essere

specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i, con l'esatta indicazione della tomba o del loculo, del reparto e del cimitero. L'Ufficio provvederà all'attivazione dell'allaccio e all'inserimento negli archivi del servizio al fine di procedere alla bollettazione.

2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Villanova sull'Arda o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 6

SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba. L'allacciamento è subordinato al contestuale rimborso delle spese e al pagamento del canone come stabilito dal c.2 dell'art.4 del presente regolamento.

Art. 7

CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione (vedi art.3, comma 1). Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di presentazione della richiesta. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.
2. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.

Art. 8

OMESSO PAGAMENTO

1. L'Ufficio Tributi, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli di c.c.p. e procede all'emissione di un sollecito di pagamento. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporterà la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

Art. 9

RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità.

Art. 10
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Tributi con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

ART.11
TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare una nuova richiesta di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 5, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

Art. 12
CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 13
CAPPELLE PRIVATE

1. Per le cappelle private o comunque per tutti gli impianti relativi a sepolture protette da cancello, il richiedente dovrà, a sua cura e spese, eseguire l'impianto interno, restando a carico del Comune la sola fornitura del portalampade, della lampadina e dell'energia elettrica, fino all'ingresso delle medesime e per l'esclusivo uso dell'illuminazione. Resta esclusa ogni e qualsiasi opera artistica e decorativa che, se preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, sarà a completo carico dell'utente.
2. I titolari delle cappelle private dovranno garantire l'accesso alle stesse del personale incaricato dal Comune in caso di manutenzione al portalampada e/o alla lampadina.

Art. 14
ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali si provvederà immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con le modalità previste dall' art. 5 del regolamento e con il pagamento dei canoni arretrati e di una sanzione pari a € 50,00 (cinquanta).

Art. 15
NORME PARTICOLARI

1. Nel caso di decesso di persona sola con parenti prossimi oltre il 2[^] grado, il richiedente l'allaccio può provvedere, in un'unica soluzione, al pagamento della tariffa (allaccio e canone) per la durata della concessione del loculo.
2. E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampadine, modificare o danneggiare l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica o fare quant'altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo ogni altra azione civile o penale, e rimanendo in facoltà del Comune interrompere anche il servizio.

Art. 16
NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.